



**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**



Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 2 – luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, presso i luoghi individuati come Casa Comunale intendendo come tale tutte le strutture, pertinenze, uffici e spazi esterni di seguito indicati:

- Palazzo Comunale piazza Cavour 2
- tutti gli uffici comunali
- Cassero della Fortezza Medicea
- Villa Burresi

Art. 3 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato civile presso idonei spazi comunali.
2. Su richiesta dei nubendi ed in accordo con il personale comunale coinvolto, la celebrazione può avvenire in giorni ed orari diversi previo pagamento dell'apposita tariffa, indicata nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento
3. La celebrazione dei matrimoni presso il Cassero della Fortezza medicea, struttura attualmente affidata in gestione a soggetto esterno, è subordinata alla disponibilità dello stesso ed al versamento dell'apposita tariffa, determinata annualmente dalla giunta comunale sulle indicazioni specificate nell'allegato A), anche in considerazione di quanto richiesto dal gestore della struttura
4. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1° gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre, il 25 e 26 dicembre e il 28 Aprile festa del Patrono.

Art. 4 - Ufficiale di stato civile celebrante

I matrimoni vengono generalmente celebrati dal sindaco o dagli assessori/consiglieri comunali da questo delegati.

Su richiesta dei nubendi, il sindaco PUO', per comprovate e accertate ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000 delegare per la celebrazione del matrimonio, "...un cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale".

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile e indirizzata al sindaco con anticipo di almeno 30 giorni. Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui la persona celebrante dichiara il possesso dei requisiti richiesti. In questo caso i matrimoni saranno celebrati esclusivamente in orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile presso il Palazzo Comunale di Piazza Cavour 2 o presso il Cassero della Fortezza medicea.

La delega di cui sopra è comunque un atto intuitu personae, volontario e discrezionale del sindaco. In caso in cui la delega sia concessa a persona diversa da un assessore o consigliere comunale si ritiene necessaria la presenza di un ufficiale di stato civile a garanzia dell'ufficialità della celebrazione che impegna due persone per la vita e le responsabilizza verso gli eventuali figli.



In tali casi, in aggiunta alla tariffa per l'utilizzo dei locali, dovrà essere corrisposta una somma a titolo di ristoro, indennizzo o sponsorizzazione giustificata dalla presenza del suddetto personale. La Giunta Comunale determinerà annualmente l'importo e le modalità di riconoscimento.

Art. 5 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono specificate in sede di prima applicazione nell'allegato A) e saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le modifiche alle tariffe si possono effettuare in ogni momento con preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi i matrimoni già prenotati;
3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a. il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala)
 - c. le altre implicazioni legate alla disponibilità dei locali ed alla tipologia di servizio prescelto

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile, in collaborazione con il servizio Cultura relativamente all'utilizzo delle sale.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo (allegato B) all'ufficio competente dopo aver eseguito le pubblicazioni di matrimonio e almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.
4. La Giunta Comunale potrà determinare annualmente, anche in considerazione all'impegno profuso e al numero di matrimoni effettuato, forme incentivanti rivolte al personale coinvolto

Articolo 7 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Poggibonsi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.



Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.